



COMUNE di SERRATA

(Provincia di Reggio Calabria)

SERVIZIO UNICO
AREA TECNICA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

redatto sulla base delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990
approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 29 novembre 2006

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
art. 1. Riferimenti Normativi	7
art. 2. Oggetto e definizioni	7
art. 3. Competenze	8
art. 4. Responsabilità	8
art. 5. Servizi gratuiti e a pagamento.	8
art. 6. Atti a disposizione del pubblico	9
Capo II- DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO	10
art. 7. Dichiarazione di morte	10
art. 8. Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte	10
art. 9. Rinvenimento di parti di cadavere	11
art. 10. Compiti del medico necroscopo	11
art. 11. Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile	11
art. 12. Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive	12
art. 13. Rilascio del permesso di seppellimento	12
art. 14. Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere	12
art. 15. Ipotesi di morte delittuosa	12
art. 16. Prodotti del concepimento dopo il 6° mese	12
art. 17. Riscontro diagnostico	12
art. 18. Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività	13
art. 19. Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici	13
Capo III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	14
art. 20. Disposizioni generali	14
art. 21. Protrazione del periodo di osservazione	14
art. 22. Riduzione del periodo di osservazione	14
art. 23. Modalità del periodo di osservazione	14
art. 24. Locali ad uso di osservazione	14
art. 25. Assistenza cadaveri nei locali di osservazione	15
art. 26. Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione	15
Capo IV - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	16
art. 27. Individualità	16



art. 28.	Vestizione _____	16
art. 29.	Indicazioni tecniche dei feretri _____	16
art. 30.	Chiusura dei feretri _____	16
art. 31.	Fornitura gratuita dei feretri _____	17
Capo V - TRASPORTO DEI CADAVERI _____		18
art. 32.	Modalità _____	18
art. 33.	Carri funebri _____	18
art. 34.	Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune _____	18
art. 35.	Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse _____	19
art. 36.	Cadavere portatore di radioattività _____	19
art. 37.	Cortei funebri _____	19
art. 38.	Trasporto per cremazione _____	19
art. 39.	Prescrizioni per particolari distanze _____	19
art. 40.	Trasporto fuori Comune _____	20
art. 41.	Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non _____	20
art. 42.	Permesso di seppellimento _____	20
art. 43.	Attraversamento comunale _____	21
art. 44.	Cadaveri oggetto di studio scientifico _____	21
art. 45.	Ossa umane e resti mortali assimilabili _____	21
Capo VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO _____		22
art. 46.	Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico _____	22
TITOLO II - CIMITERI _____		23
Capo I – CIMITERI _____		23
art. 47.	Disposizioni generali. _____	23
art. 48.	Reparti speciali. _____	23
art. 49.	Sepulture di persone residenti e non residenti. _____	23
art. 50.	Piano Regolatore Cimiteriale. _____	24
Capo II - CREMAZIONI - AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI _____		25
art. 51.	Documenti richiesti per la cremazione _____	25
art. 52.	Disposizioni per le urne cinerarie _____	25
art. 53.	Contenuto dell'urna _____	25
art. 54.	Caratteristiche e dimensioni delle nicchie _____	25
art. 55.	Trasporto di urne _____	25



art. 56.	Urne cinerarie: verbale, consegna e deposizione	25
art. 57.	Autopsie: modalità e competenze	26
art. 58.	Imbalsamazione: procedura richiesta	26
art. 59.	Imbalsamazione: portatori di radioattività	26

Capo III - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

		27
art. 60.	Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento	27
art. 61.	Registrazioni a cura del custode	27
art. 62.	Conservazione dei registri cimiteriali	28
art. 63.	Utilizzazione della camera mortuaria	28
art. 64.	Distinzioni di sepolture	28

Capitolo IV - INUMAZIONI

art. 65.	Utilizzazione dei campi comuni	29
art. 66.	Fosse comuni: cippi	29
art. 67.	Fosse comuni: profondità dello scavo	29
art. 68.	Fosse comuni: dimensioni e distanze	29
art. 69.	Indicazioni tecniche relative alla cassa	29
art. 70.	Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri	30
art. 71.	Individualità dell'inumazione: deroga	30
art. 72.	Modalità circa la deposizione feretro	30
art. 73.	Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti	30
art. 74.	Tombe comuni: progettazione ed ornamenti	30

Capitolo V - TUMULAZIONI (Sepolture private)

art. 75.	Tipologia delle sepolture private	31
art. 76.	Requisiti delle casse	31
art. 77.	Tariffe di concessione	31
art. 78.	Spese di manutenzione	31
art. 79.	Rilascio concessioni cimiteriali	31
art. 80.	Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo	31
art. 81.	Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie	32
art. 82.	Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia	32
art. 83.	Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni	33
art. 84.	Aree per tombe di famiglia: concessione e modalità	33
art. 85.	Costruzione del sepolcro - termini	33



art. 86.	Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia di cui alla lettera a) del precedente art. 75	75
	33	
art. 87.	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario	34
art. 88.	Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruiti dal Comune	34
art. 89.	Rinuncia a concessioni a tempo determinato o perpetue di loculi e celle ossario	34
art. 90.	Decadenza	35
art. 91.	Revoca	35
art. 92.	Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca	36
art. 93.	Estinzione	36
Capo VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI		37
art. 94.	Tipologia e modalità	37
art. 95.	Rotazione delle esumazioni ordinarie	37
art. 96.	Raccolta e destinazione delle ossa	37
art. 97.	Esumazioni straordinarie	37
art. 98.	Oggetti da recuperare	37
art. 99.	Materiali di risulta	38
art. 100.	Estumulazioni: procedura e modalità	38
art. 101.	Estumulazione: richiamo al D.P.R. 285/90 ed all'art. 85 del presente regolamento	38
art. 102.	Esumazioni straordinarie: autorizzazioni e preclusioni	38
art. 103.	Estumulazione per trasferimento: condizioni	39
art. 104.	Verbale relativo all'esumazione o estumulazione e suo deposito	39
art. 105.	Malattia infettiva: limiti per l'esumazione	39
art. 106.	Vilipendio di cadavere	39
art. 107.	Esumazioni o estumulazioni: precauzioni	39
art. 108.	Tariffe	40
Capitolo VII - RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI		
TECNICHE DI CUI ALL'art. 106 DEL D.P.R. n. 285/90		41
art. 109.	Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche	41
Capitolo VII - NORME GENERALI DI VIGILANZA		42
art. 110.	Ricezione salme: competenza territoriale	42
art. 111.	Sepulture private fuori del cimitero	42
art. 112.	Specifiche competenze di vigilanza	42
Capitolo VIII - POLIZIA DEI CIMITERI. REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO		43



art. 113.	Apertura al pubblico _____	43
art. 114.	Divieti di ordine generale _____	43
art. 115.	Cura del cimitero _____	43
art. 116.	Colture vietate _____	43
art. 117.	Cura delle sepolture _____	43
art. 118.	Rimozione di abbellimento _____	43
art. 119.	Divieto di asporto _____	43
art. 120.	Proibizione di danni e sfregi _____	44
art. 121.	Presenza alle esumazioni straordinaria _____	44
art. 122.	Divieti particolari _____	44
Capo IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO _____		45
art. 123.	Servizio di custodia _____	45
art. 124.	Competenze del custode e di altri _____	45
Capitolo X - CONTRAVVENZIONI _____		46
art. 125.	Rinvio a disposizioni di Legge _____	46
Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE _____		47
art. 126.	Efficacia delle disposizioni del Regolamento _____	47
art. 127.	Autorizzazioni e Cautele _____	47
art. 128.	Entrata in vigore _____	47
art. 129.	Ulteriore rinvio a disposizione di Legge _____	47
ALLEGATO 1 _____		56



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003.

art. 2. Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0,30x0,30x0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circolare Ministero Sanità 24/93);



- per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

art. 3. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L. n. 10 Palmi.

art. 4. Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

art. 5. Servizi gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

- a) Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - l'inumazione in campo comune;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 29;
 - estumulazione ordinaria da loculo in concessione trentennale;
 - estumulazione ordinaria da loculo in concessione perpetua;
 - esumazione ordinaria da sepoltura.
- b) Sono a pagamento i seguenti servizi:
 - Estumulazioni straordinarie;
 - Esumazioni straordinarie.



art. 6. Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- Copia del presente Regolamento;
- L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria;
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



Capo II- DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCANTRO DIAGNOSTICO

art. 7. Dichiarazione di morte

La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

art. 8. Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l' Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.

Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934 (denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.



Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2ª copia già predisposta dall' ISTAT all' ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

art. 9. Rinvenimento di parti di cadavere

Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

art. 10. Compiti del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.

Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL n. 10 – Palmi, competente territorialmente.

Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.

Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.

L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 20, 21 e 22, e comunque non dopo 30 ore.

art. 11. Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato art. 7 del D.P.R. 285/90.

A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.



Nel cimitero deve essere riservato uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

art. 12. Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 29 - 2 comma e 39 del presente regolamento con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

art. 13. Rilascio del permesso di seppellimento

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

art. 14. Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere

Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

art. 15. Ipotesi di morte delittuosa

Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

art. 16. Prodotti del concepimento dopo il 6° mese

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intra-uterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

art. 17. Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.



Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

art. 18. Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

art. 19. Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 2 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.

Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.



Capo III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

art. 20. Disposizioni generali

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

art. 21. Protrazione del periodo di osservazione

Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

art. 22. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge.

art. 23. Modalità del periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 10, 12 e 15 del presente regolamento.

Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

art. 24. Locali ad uso di osservazione

Il Comune dispone, nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.



Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.1964 n. 185.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in un edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.


art. 25. Assistenza cadaveri nei locali di osservazione

I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

art. 26. Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, devono essere trasportati nel locale di osservazione del cimitero e si deve disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste il locale citato può funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata delle apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del presente regolamento.



Capo IV - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

art. 27. Individualità

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

art. 28. Vestizione

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno avvolto decentemente in un lenzuolo.

art. 29. Indicazioni tecniche dei feretri

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice ecc.) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra 40 cm.

Per i feretri destinati all'inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di tre centimetri (3,00 cm).

È indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa. Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Al fondo, nell'intercapedine tra le due casse, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste di 20 in 20 cm.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm, distanti l'uno dall'altra non più di 50 cm. e saldamente fissate al feretro con chiodi o viti.

L'inumazione di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è subordinata alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni con le modalità ritenute più opportune.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

art. 30. Chiusura dei feretri

La chiusura del feretro viene fatta alla presenza dell'incaricato comunale di polizia mortuaria o, in sua assenza, da personale esperto da lui delegato. In ogni caso deve essere eseguita, dopo le autorizza-



zioni di legge ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari e le circolari del Ministero della sanità riguardanti la salma ed il feretro.

art. 31. Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate all'art. 29 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.



Capo V - TRASPORTO DEI CADAVERI

art. 32. Modalità

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza Sindacale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.

I funerali possono essere effettuati nelle giornate festive solo su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato.

art. 33. Carri funebri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato a cura della famiglia quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti:

- a) il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali;
- b) di cartelli indicanti il nominativo della salma;
- c) di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 31;
- d) la sosta lungo il percorso;
- e) il trasporto di salme destinate a sepolture private.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse saranno osservate le norme di legge.

art. 34. Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, purché all'interno del territorio nazionale, è autorizzato dal Dirigente del servizio. Negli altri casi è autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione è rilasciata dopo la verifica dell'osservanza delle prescrizioni date e secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

L'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui dovrà avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.



art. 35. Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante in duplice cassa come previsto dal successivo art. 39, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità Sanitaria porrà, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra la salma sarà sepolta nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso, e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 34 sarà concessa soltanto dopo due anni dal decesso, con osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 39, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo comma.

art. 36. Cadavere portatore di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

art. 37. Cortei funebri

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il delegato funerario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

art. 38. Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e quello delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Dirigente del servizio. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 34 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

art. 39. Prescrizioni per particolari distanze

Per il trasporto all'esterno o dall'esterno o da Comune a Comune, che distino tra loro più di 100 km. allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'art. 29, 2° comma e seguenti di questo regolamento.



to, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di legge.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto, secondo le modalità previste dal 1° comma, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. .

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

art. 40. Trasporto fuori Comune

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo precedente è disposto dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dagli artt. 20 e 21.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune deve farsi direttamente dal domicilio con carro apposito e chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non è stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

art. 41. Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non

Per i trasporti di salme, da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.

Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 285/90.

art. 42. Permesso di seppellimento

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode del cimitero di adempiere a quanto previsto dall' art. 110 n. 7 e 9 del presente regolamento. Per i feretri provenienti da Stati esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.

Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro può essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione che dispongano diversamente.



art. 43. Attraversamento comunale

Il corteo funebre, deve percorrere la via più breve, sia nel caso previsto dall'articolo precedente, sia nel caso di attraversamento del territorio comunale, per altra destinazione.

art. 44. Cadaveri oggetto di studio scientifico

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, sia provenienti che destinati ad altri Comuni, dei cadaveri oggetto di studio, insegnamento ed indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quando disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/90.

art. 45. Ossa umane e resti mortali assimilabili

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 35 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Il trasporto di ossa umane o resti mortali non è soggetto all'impiego di vettura funebre. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. In caso di resti di persona sconosciuta devono essere indicati il luogo e la data di ritrovamento.



Capo VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

art. 46. Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42,43 e 44 del D.P.R. 285/90.



TITOLO II - CIMITERI

Capo I – CIMITERI

art. 47. Disposizioni generali.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 142/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

art. 48. Reparti speciali.

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

art. 49. Sepulture di persone residenti e non residenti.

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza a seconda della circoscrizione in cui trovasi la loro abitazione risultante dai registri anagrafici.

I defunti non residenti in vita nel territorio del Comune possono essere inumati o tumulati solo nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi il luogo del decesso.



Per giustificati motivi il Sindaco può autorizzare la sepoltura, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune purché abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia.

Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

art. 50. Piano Regolatore Cimiteriale.

Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.

Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nel comune;
- b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni,
- c) della diversa tipologia di sepoltura;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
- e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- aree per cappelle private o tombe di famiglia e collettività a terra;
- tumulazioni individuali;
- cellette ossari;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



Capo II - CREMAZIONI - AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI

art. 51. Documenti richiesti per la cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco previa presentazione di tutta la documentazione prevista dall' art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o dal medico da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla - osta dell'Autorità Giudiziarica.

Il rimborso del costo per la cremazione di salme è regolato dalle disposizioni normative in materia.

art. 52. Disposizioni per le urne cinerarie

Le nicchie nonché le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto a cui appartengono le ceneri.

art. 53. Contenuto dell'urna

Ogni nicchia deve raccogliere l'urna contenente le ceneri di un solo cadavere.

art. 54. Caratteristiche e dimensioni delle nicchie

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta.

Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle nicchie predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

art. 55. Trasporto di urne

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui precedenti articoli 34 e 41, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali disposizioni del Direttore Sanitario o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

art. 56. Urne cinerarie: verbale, consegna e deposizione

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e devono altresì offrire garanzie contro ogni profanazione. La deposizione delle urne nei templi può avvenire in sito conveniente e di proprietà. Le urne possono anche essere affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto su richiesta e previo consenso delle famiglie dei defunti e dell'ente morale stesso.



La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è accertata da apposito verbale, redatto in tre originali, dei quali uno rimane conservato nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove sono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

art. 57. Autopsie: modalità e competenze

Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da Medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 8.

Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2.7.1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 19.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

art. 58. Imbalsamazione: procedura richiesta

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Dirigente del servizio che la rilascerà previa presentazione di:

una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o dal suo delegato.

art. 59. Imbalsamazione: portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13.02.1964, n. 165.



Capo III - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

art. 60. Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 9 del presente regolamento. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la tumulazione necessita che l'incaricato comunale addetto al servizio di polizia mortuaria verifichi affinché il condizionamento della salma sia avvenuto nel rispetto degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90. L'autorizzazione alla sepoltura ed il rilascio del permesso di trasporto dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

art. 61. Registre a cura del custode

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:

Le inumazioni che vengono eseguite, precisando:

- il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo;
- l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;

Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.



art. 62. Conservazione dei registri cimiteriali

I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. A fine di ogni anno uno dei suddetti registri, a cura del custode, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

art. 63. Utilizzazione della camera mortuaria

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

art. 64. Distinzioni di sepolture

Le salme portate al cimitero possono essere deposte in:

- a) Fosse comuni;
- b) Tombe di famiglia sotterranee;
- c) Tombe monumentali (con cappella);
- d) Loculi individuali;
- e) Celle ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- f) Nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.



Capitolo IV - INUMAZIONI

art. 65. Utilizzazione dei campi comuni

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.

Possono essere previste aree cimiteriali destinate a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

art. 66. Fosse comuni: cippi

Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo è posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo è applicata l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

art. 67. Fosse comuni: profondità dello scavo

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che il feretro è stato depresso, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

art. 68. Fosse comuni: dimensioni e distanze

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m 2, la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80; **non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono una estensione maggiore di 2/3 delle fosse.**

Le fosse stesse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

Questo spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

art. 69. Indicazioni tecniche relative alla cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio va fissato a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di 40 cm.



Le pareti laterali della cassa devono essere unite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro, prima della inumazione devono essere praticati nella parte superiore della cassa idonei fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Rimane comunque obbligatorio per il trasporto l'impiego della cassa secondo quanto precedentemente prescritto.

art. 70. Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri

Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere per nessun motivo può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo che precede.

È pure vietato effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc.

art. 71. Individualità dell'inumazione: deroga

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

art. 72. Modalità circa la deposizione feretro

Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione va fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita con i criteri indicati nel precedente art. 67.

art. 73. Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, possono essere deposti fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine.

art. 74. Tombe comuni: progettazione ed ornamenti

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo. Tale collocamento deve essere autorizzato dal Dirigente dell'Area Tecnica, previa presentazione di idoneo progetto.

Le scritte dovranno riportare: il nome, il cognome, l'anno, il mese e il giorno di nascita e di morte della persona defunta. Ulteriori iscrizioni integrative saranno soggette a preventiva autorizzazione in sede di presentazione del progetto di cui sopra.



Capitolo V - TUMULAZIONI (Sepolture private)

art. 75. Tipologia delle sepolture private

Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità di cui all'art. 79 e seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali (con cappella);
- b) tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo;
- c) loculi individuali;
- d) celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;
- e) nicchie per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati.

art. 76. Requisiti delle casse

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 75 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

art. 77. Tariffe di concessione

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente.

art. 78. Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie sono in solido, a carico dei privati concessionari.

art. 79. Rilascio concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:

- a) persone fisiche;
- b) enti, corporazioni, fondazioni.

art. 80. Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo

La durata della concessione è di 99 anni.

Tale termine può essere prorogato previa nuova concessione.

La concessione può essere data a una o più persone per esse o per la propria famiglia.

I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai loro successori, secondo l'asse ereditario, con esclusione di altri.

Qualora il richiedente sia soggetto avente causa si presume la sua legittimazione ad agire in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente dai medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.



Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti, corporazioni o fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto all'uso della sepoltura è riservato per le concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 79: alle persone dei concessionari; agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, con estensione ai figli adottati o assimilati; ai fratelli e alle sorelle e al coniuge.

Per le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 79 il diritto all'uso della sepoltura può essere riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, corporazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Potranno altresì essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non aventi diritto di sepoltura, sia in via provvisoria che definitiva, previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante o degli aventi causa.

Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura del custode del cimitero.

art. 81. Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie

Le concessioni di loculi individuali, celle ossario e nicchie sono rilasciate a tempo determinato con la durata di **30 anni**.

Dopo 30 anni la concessione può essere rinnovata per altri 10 anni pagando la metà della tariffa ordinaria vigente.

Le concessioni a tempo determinato rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento alla scadenza possono essere rinnovate per soli **10 anni** pagando la metà della tariffa ordinaria vigente.

La concessione non può essere ceduta ad altri in alcun modo ne per qualsiasi titolo e non potrà essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Alla scadenza naturale del termine di 30 anni, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione, il Comune rientra automaticamente in possesso della sepoltura e provvede alla sistemazione dei resti mortali o ceneri nei modi di legge.

Qualora si estumuli la salma o resti mortali o ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, la concessione decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa.

Le concessioni vengono rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, resti mortali o ceneri, e vengono assegnate con ordine progressivo.

Solo per i coniugi è possibile, in caso di decesso di uno di essi, concedere al superstite un loculo o cella ossario o nicchia.

art. 82. Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia

È consentita la collocazione nello stesso loculo individuale di una cassetta di zinco contenenti i resti mortali di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, od urna di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 dello stesso decreto, solo in occasione di tumulazione di salma o in caso di estumulazione straordinaria.



art. 83. Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Dirigente dell'area Servizi Tecnici.

È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

Le iscrizioni devono essere conformi a quanto indicato nell'art. 74 del presente regolamento.

art. 84. Aree per tombe di famiglia: concessione e modalità

La Giunta Comunale individua e determina le aree da concedere per la costruzione di tombe di famiglia sotterranee o monumentali (con cappella). Il Dirigente del Servizio provvede alla relativa concessione ai privati.

Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti presentati devono essere approvati dal Dirigente dell'area Urbanistica sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Dopo il collaudo non possono essere apportate modifiche.

art. 85. Costruzione del sepolcro - termini

Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 75, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 84 del presente regolamento, ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio di 3 anni dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

Le concessioni in uso di tombe di famiglia con manufatto al grezzo di cui alla lettera b) del precedente art. 75 impegnano il concessionario a completare la parte esterna del manufatto entro il termine perentorio di 2 anni dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

L'Amministrazione Comunale può concedere su giustificata richiesta del concessionario, e ad insindacabile giudizio, una proroga di mesi 6 dei termini dinanzi esposti.

art. 86. Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia di cui alla lettera a) del precedente art. 75

La rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 75, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione di cui all'art. 80 del presente regolamento, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.



In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatarci, il rimborso pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

art. 87. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario

È ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente art. 75, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

1. il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
2. il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'Area Tecnica ed il rimborso di cui al precedente art. 86.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

art. 88. Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruiti dal Comune

La rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue riguardanti le tombe di famiglia, rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, è ammessa a condizione che siano libere da salme, resti e/o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Area Servizi Tecnici.


La rinuncia alle suddette concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 99 è ammessa a condizione che le sepolture siano libere da salme, resti e/o ceneri.

In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art. 89. Rinuncia a concessioni a tempo determinato o perpetue di loculi e celle ossario

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo concesse prima del 22 aprile 1999, solamente se l'estumulazione della salma o resti mortali o ceneri sia avvenuta prima di tale data. In questo caso e a condizione che siano libere da salma o resti mortali o ceneri spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatarci, i seguenti rimborsi:



- per le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Area Tecnica;
- per la concessioni della durata di 35 e 40 anni, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per le concessioni della durata di 50 anni in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per la concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art. 90. Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 85;
- 2) quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 3) nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dal precedente art. 81, 4° comma.

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

art. 91. Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.



art. 92. Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca

Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

art. 93. Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti articoli 80 e 71 ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 96 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



Capo VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

art. 94. Tipologia e modalità

Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione, al fine di permettere altre sepolture. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando il processo di mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleto, si dovrà prolungare il turno di rotazione; se con tale provvedimento non si riesce a raggiungere lo scopo, si deve correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.

art. 95. Rotazione delle esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/90 vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

art. 96. Raccolta e destinazione delle ossa

Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private loro concesse nell'interno del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 45.

art. 97. Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Dirigente del servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza di quanto viene ordinato da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato e del custode.

art. 98. Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di Ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che



provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art. 99. Materiali di risulta

I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., gli stessi devono essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa, o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, devono essere disinfettate nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi devono essere inviate al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolti nell'ambito del cimitero devono essere considerati rifiuti inerti, ai sensi della normativa vigente.

art. 100. Estumulazioni: procedura e modalità

Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione secondo le regole stabilite dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un tempo non inferiore a 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

art. 101. Estumulazione: richiamo al D.P.R. 285/90 ed all'art. 85 del presente regolamento

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli articoli 86 e seguenti del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 96 del presente regolamento.

art. 102. Esumazioni straordinarie: autorizzazioni e preclusioni

Le esumazioni straordinarie, relative alle salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Dirigente di servizio. Non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.



In caso di esumazione straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere è trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero e alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

art. 103. Estumulazione per trasferimento: condizioni

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il responsabile del Dipartimento di Prevenzione constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Qualora l'estumulazione venga autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

art. 104. Verbale relativo all'esumazione o estumulazione e suo deposito

Dell'operazione di cui ai precedenti artt. 102 e 103 deve essere redatto processo verbale in triplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero, una deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile e una deve essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione.

art. 105. Malattia infettiva: limiti per l'esumazione

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il responsabile del Dipartimento di Prevenzione abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

art. 106. Vilipendio di cadavere

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

art. 107. Esumazioni o estumulazioni: precauzioni


Per eseguire una esumazione od una estumulazione si deve tener conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le operazioni sono svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto deve indossare abiti adeguati e guanti di gomma.



art. 108. Tariffe

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate per conto ed interesse di privati, deve essere versata alla Tesoreria comunale la tariffa prevista.



Capitolo VII - RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'art. 106 DEL D.P.R. n. 285/90

art. 109. *Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche*

Con l'art. 106 del D.P.R. 285/90 il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio Superiore di Sanità le proposte di utilizzazione di loculi per le tumulazioni in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 prive di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi, allo stato dell'arte, sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Vedi modulistica allegata, da pagina 48 a pagina 55 del presente regolamento: mod. 1; mod. 2; mod. 3; mod. 4.



Capitolo VII - NORME GENERALI DI VIGILANZA

art. 110. Ricezione salme: competenza territoriale

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero o, corrispondendo la tariffa per l'inumazione, agli aventi un genitore o il coniuge sepolto nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

art. 111. Sepolture private fuori del cimitero

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 285/90 e contemplate dall'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

art. 112. Specifiche competenze di vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri competono al Dirigente dell'Area Tecnica. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione vigila e controlla il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un servizio di custodia.



Capitolo VIII – POLIZIA DEI CIMITERI. REGOLAMENTAZIONE DEL CIMI-TERO

art. 113. Apertura al pubblico

Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni impartite dal Sindaco, che sono affissi all'ingresso del cimitero.

art. 114. Divieti di ordine generale

Nei cimiteri non possono essere introdotti mezzi, se non per servizio del medesimo, ad esclusione di quelli utilizzati dai portatori di handicap e dagli inabili, ciò negli orari appositamente stabiliti.

È vietato: l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio, l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte, il passare attraverso i campi e l'attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

art. 115. Cura del cimitero

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba devono essere tenuti nel miglior ordine. L'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte devono essere, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

art. 116. Colture vietate

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle singole sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

art. 117. Cura delle sepolture

Le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi e quant'altro.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, vengono a deteriorarsi irreversibilmente è cura del custode provvedere affinché siano distrutti o diversamente usati nel cimitero quando, a seguito di avviso del custode, le famiglie non vi provvedano entro un mese.

art. 118. Rimozione di abbellimento

Il Comune può far rimuovere dalle sepolture qualsiasi tipo di ornamento o piantagione anche provvisorio e/o temporaneo, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso od in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante, come pure provvedere alla rimozione di ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

art. 119. Divieto di asporto

È vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure è vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone.



art. 120. Proibizione di danni e sfregi

È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Dirigente dell'area Servizi Tecnici.

art. 121. Presenza alle esumazioni straordinaria

È vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazioni straordinarie, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti della salma se autorizzati.

art. 122. Divieti particolari

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- f) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.

I predetti divieti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.



Capo IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

art. 123. Servizio di custodia

Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un custode il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché alla tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella degli annessi locali.

Per esigenze di servizio lo stesso fa capo al delegato di Polizia mortuaria il quale a sua volta deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dall'Ufficio di Stato Civile e dal Dirigente dell'area Servizi Tecnici per quanto di competenza ed in particolare modo deve vigilare sulla regolare osservanza delle norme vigenti di polizia mortuaria e del presente regolamento.

art. 124. Competenze del custode e di altri

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le ripartizioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;
- 8) collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) avvertire il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per tutte quelle necessità igienico-sanitarie che si presentassero eseguendo diligentemente le operazioni che gli vengono da questi impartite.

Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto ai cimiteri, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dai responsabili per quanto di rispettiva competenza in materia.


Tutto il personale addetto al servizio cimiteriale, anche se non dipendente comunale, deve altresì rispettare le disposizioni e le competenze previste dal vigente regolamento.



Capitolo X - CONTRAVVENZIONI

art. 125. *Rinvio a disposizioni di Legge*

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato grave, a sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, ora depenalizzate in base alla legge 24.11.1981, n. 689.



Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

art. 126. *Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 127. *Autorizzazioni e Cautele*

Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).

In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

art. 128. *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

art. 129. *Ulteriore rinvio a disposizione di Legge*

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. LL. SS. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché delle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10.





COMUNE DI SERRATA

(Provincia Reggio Calabria)

SERVIZIO UNICO AREA TECNICA

mod. 1

DATI GENERALI

Cimiteri comunali esistenti n.	1	di cui in attività n.	1
--------------------------------	---	-----------------------	---

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale:
----------------------------------------------------------------	-------

DATI DEMOGRAFICI

Anno:	_____
Popolazione:	_____
Mortalità:	_____

Note per la compilazione:

Serie di 10 anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.



pagina n. 48 di 57

Piazza F. d'Agostino, 1
89020 Serrata (RC)
tel. 0966995002 – fax 0966995285
e_mail: comunediserrata@virgilio.it

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno:	_____
Inumazione di feretri in campo comune:	_____
Altre inumazioni di feretri:	_____
Tumulazione di feretri in loculo:	_____
Tumulazione di feretri in tomba privata:	_____
Deposito temporaneo di feretri:	_____
Tumulazione di urne cinerarie in loculo:	_____
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata:	_____
Dispersione ceneri in cinerario comune:	_____
Totale Sepulture	_____



DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno:	_____
Esumazioni andate a buon fine:	_____
Estumulazioni andate a buon fine:	_____
Esumazioni con reinumazione:	_____
Estumulazioni con ritumulazione:	_____
Esumazioni con cremazione resti mortali:	_____
Estumulazioni con cremazione resti mortali:	_____
Estumulazioni con inumazione:	_____
<i>Totale Operazioni Cimiteriali</i>	_____

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi 3 esercizi conclusi.

Serrata li _____.20__

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

il Sindaco





COMUNE DI SERRATA

(Provincia Reggio Calabria)

SERVIZIO UNICO AREA TECNICA

mod. 2

DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI

SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Cimiteri comunali esistenti n.	1	di cui in attività n.	1
--------------------------------	---	-----------------------	---

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno:	_____
Inumazione di feretri in campo comune:	_____
Altre inumazioni di feretri:	_____
Tumulazione di feretri in loculo:	_____
Tumulazione di feretri in tomba privata:	_____
Deposito temporaneo di feretri:	_____
Tumulazione di urne cinerarie in loculo:	_____
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata:	_____
Dispersione ceneri in cinerario comune:	_____
<i>Totale Sepulture</i>	_____

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno:	_____
Esumazioni andate a buon fine:	_____
Estumulazioni andate a buon fine:	_____



pagina n. 51 di 57

Piazza F. d'Agostino, 1
89020 Serrata (RC)
tel. 0966995002 – fax 0966995285
e_mail: comunediserrata@virgilio.it

Esumazioni con reinumazione:	_____
Estumulazioni con ritumulazione:	_____
Esumazioni con cremazione resti mortali:	_____
Estumulazioni con cremazione resti mortali:	_____
Estumulazioni con inumazione:	_____
<i>Totale Operazioni Cimiteriali</i>	_____

Note per la compilazione:

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al Mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

Serrata li _____.20__

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

il Sindaco





COMUNE DI SERRATA

(Provincia Reggio Calabria)

SERVIZIO UNICO AREA TECNICA

mod. 3

ZONE DA RISTRUTTURARE

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di: _____

su cui vengono riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma. Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a N. così distinto per cimitero:

_____	N.	_____	N.	_____	_____	_____	N.	_____
_____	N.	_____	N.	_____	_____	_____	N.	_____
_____	N.	_____	N.	_____	_____	_____	N.	_____
_____	N.	_____	N.	_____	_____	_____	N.	_____

Serrata li __.__.20__

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

il Sindaco





COMUNE DI SERRATA

(Provincia Reggio Calabria)

SERVIZIO UNICO AREA TECNICA

mod. 4

CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 106 del DPR 10/9/1990 n. 285, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate, analiticamente riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento: "Per tumuli preesistenti alla data del 27/10/1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, e' consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
 - 3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI. Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal 3. comma dell'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato 3. comma dell'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
 - 3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione.




Note per la compilazione

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Serrata li _____.20__

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

il Sindaco



ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi	II grado	Fratelli
	III Grado	Bisnonni		
	II Grado	Nonni		Sorelle
	I Grado	Genitori		
			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS		COLLATERALI	IV grado	Prozii
				Pronipoti
				Primi cugini
			V grado	Figli di prozii
				Secondi nipoti
				Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado	Figli	VI grado	Altri cugini
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)		
	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).



Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art. 77 e 572 C.C.)

